### **COMUNE DI**

### **GRAMMICHELE**

# I.U.C. **IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2014**

## L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 09/09/2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 09/09/14 di approvazione delle aliquote TASI e IMU:

### INFORMA che dal 2014 è dovuta la IUC, che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;

**IMU** 

- Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili diversi da quelli esenti in base a disposizioni di legge;
- Sono **soggetti passivi** dell'IMU:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa: il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi superficie sugli stessi:
- b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali:
- c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

#### - Dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e le relative pertinenze escluse quelle appartenenti alle categorie catastali
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal de-creto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del
- d) la casa conjugale assegnata al conjuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale:
- g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
- m) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; n) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
- fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; o) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- p) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento. con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (fattispecie introdotta a decorrere dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 222/1985;

#### Sono assimilati ad abitazione principale:

- a) le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate:
- b) le unità immobiliari possedute (a titolo di proprietà o di usufrutto) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che
- c) le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
- A favore degli immobili adibiti ad abitazioni principali (per i soli immobili iscritti nelle categore catastali A1, A8 e A9), è riconosciuta una detrazione di importo pari ad euro 200.00 rapportata ai mesi di possesso:

#### - Il pagamento per il 2014 dovrà avvenire in due rate:

- a) la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2013;
- b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle seguenti aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune con Deliberazione n. 73 del 09/09/2014 e pubblicate entro il 10 settembre sul seguente sito: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm.

aliquota di base	7,6 ‰
per abitazione principale (A1, A8 e A9)	4,0 ‰
per altri immobili	7,6 ‰

- È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76%
- La base imponibile è ridotta del 50% per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.
- I Codici tributo da utilizzare nel 2014 per l'IMU sono:
- "3912" denominato: "IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 COMUNE"
- "3913" denominato "IMU imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE";
- "3914" denominato: "IMU imposta municipale propria per i terreni COMUNE"; "3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
- "3918" denominato: "IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE";
- "3925" denominato "IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO";
- "3930" denominato "IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE";

Il pagamento dell'IMU può essere effettuato con modello di versamento F24. Il Codice Ente è E133

Soggetti passivi della TASI sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie nella misura del 70 % del tributo complessivamente dovuto su ciascun immobile ed il locatario, il comodatario o l'occupante ad altro titolo del medesimo immobile nella misura del 30%; la ripartizione della quota tra proprietario e occupante si applica nel solo caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario; in caso contrario, tutto il tributo è dovuto dal solo proprietario.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 09/09/14 sono state approvate le aliquote TASI:

- I pagamenti per il 2014 dovranno avvenire in due rate:
- a) la prima rata entro il 16 ottobre, in acconto in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote fissate dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 09/09/14 e pubblicate entro il 10 settembre sul seguente sito: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm;;
- b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
- Per l'anno 2014 la TASI è applicata da questa Amministrazione con le seguenti aliquote

• aree edificabili	0 ‰
abitazione principale ed assimilate	2 ‰
• fabbricati rurali ad uso strumentale	0 ‰
• altri immobili	1 ‰

- Il pagamento della TASI dovrà essere effettuato su AUTOTASSAZIONE con modello di versamento F24
- Il Codice Ente è E133.
  - I Codici tributo da utilizzare nel 2014 per la TASI sono:

"3958" denominato "TASI –tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

- "3959"denominato"TASI -tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale art. 1. c. 639. Legge n. 1 47/2013 e succ. modi 3960" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif
- "3961" denominato "TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif.
- "3962 denominato "TASI tributo per i servizi indivisibili art. 1, c. 639, Legge. n. 147/2013 e succ. modif. INTERESSI" "3963" denominato "TASI tributo per i servizi indivisibili art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif. SANZIONI"



Presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva

Soggetti passivi della TARI sono il detentore dell'immobile, salvi i casi di detenzione temporanea inferiore a 6 mesi nell'anno, nel quale caso la tassa è a carico del proprietario;

- In attesa della determinazione delle tariffe TARI, questo Comune invierà un avviso di pagamento a titolo di acconto TARI dovuta per l'anno
- 2014, riferito ai primi nove mesi del 2014, calcolato sulla base delle tariffe TARSU 2013.
- Il pagamento per il 2014 dovrà avvenire, giusta delibera di Consiglio Comunale n.42 del19/05/14, alle seguenti scadenze:
- a) prima rata entro il 30/06/2014, importo relativo al primo trimestre; seconda rata entro il 30/08/2014 importo relativo al secondo trimestre;
- c) terza rata entro il 30/10/2014 importo relativo al terzo trimestre;
- d) quarta rata entro il 30/12/2014, importo a conguaglio, calcolato sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, al quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto

Il comune provvederà all'invio ai contribuenti dei modelli precompilati;

- I Codici tributo da utilizzare nel 2014 per la TARI sono:

"3944" denominato " TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES – art. 14 DL n. 201/2011" "3950" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011

"3945" denominato " TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI'

"3946" denominato " TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013- TARES – art. 14 DL n. 201/2011 - SANZIONI" "3951"denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI "

"3952" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI

### **DICHIARAZIONI IUC**

- La dichiarazione relativa alla IUC va presentata in tutti i casi previsti dalla legge entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la relativa fattispecie
- Per la IUC troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge e precisamente:

stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500

- per l'omessa presentazione della dichiarazione: la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un per dichiarazione infedele: la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;
- Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

III. in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario richiesto dal Comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello

GRAMMICHELE, lì 25/09/2014

**IL FUNZIONARIO** RESPONSABILE DELL'IMPOSTA Dott.ssa Giuliana Raniolo

IL SINDACO